



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, ivi compresi quelli concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tale attività.

L'anno duemilauno, il giorno quattro del mese di settembre

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale n.97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "ENAC", rappresentato dal Direttore Generale Avvocato Pierluigi di Palma, domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, via di Villa Ricotti 42

E

la Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., codice fiscale n. 00826040156, con sede legale in Segrate, Aeroporto di Linate, che d'ora in avanti sarà denominata "SEA", rappresentata dal dr. Giorgio Fossa nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della società, delegato alla firma del presente atto in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 4 agosto 1999 e del 21 gennaio 2000

PREMESSO

- che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA
Registrato in data 16 OTT 2001
al n. 8323
lire 250.000 (Duecentocinquanta mila).
Il Dirigente dell'Area Servizi



modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispongono in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;

- che il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, di attuazione del citato articolo 10, ha disciplinato l'affidamento in concessione degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato;
- che tale provvedimento, d'ora in avanti indicato con il termine "regolamento", all'articolo 17, comma 2, stabilisce che "in caso di estensione della durata dell'affidamento in gestione, si fa riferimento allo schema convenzionale di cui al precedente comma anche per gli attuali gestori totali in base a legge speciale, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, salvaguardando i singoli diritti patrimoniali";
- che detto schema di convenzione è stato diramato con la circolare 20 ottobre 1999 n. 12479AC;
- che la SEA gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa in base alla legge 18 aprile 1962, n.194 ed alla correlata convenzione 7 maggio 1962, n. 191, approvata con decreto interministeriale 5 marzo 1964, nel rispetto dei principi fissati per gli aeroporti privati dagli articoli 704 e seguenti codice navigazione;
- che il regime privato del sistema aeroportuale di Milano è stato espressamente prorogato fino al 4 maggio 2022 dalla legge 22 agosto 1985, n. 449;
- che la SEA, con nota n.732 del 6 giugno 2000, ha chiesto l'estensione della durata del suddetto regime giuridico, utilizzando a modello lo schema convenzionale sopra indicato;
- che a tal fine si rende necessario novare la convenzione n.191/62 stipulata tra la SEA e lo Stato con riferimento allo schema convenzionale di cui alla circolare 12479 AC del 20 ottobre 1999, in quanto compatibile con il precitato regime;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



- che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha attribuito all'ENAC le funzioni già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.);
- che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha altresì istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 537/93, il Dipartimento dell'aviazione civile per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione;
- che il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce i compiti finali, nonché di indirizzo e coordinamento del Dipartimento dell'aviazione civile;
- che, in tale assetto normativo, l'ENAC si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni statali di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell'aviazione civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale;
- che il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 29 gennaio 1999, n.85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n.217, ha impartito disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 18 luglio 2001, esaminato il programma degli interventi presentato dalla SEA fino all'anno 2040, ha deliberato l'estensione della durata del rapporto in quaranta anni;
- che secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, la sopra detta delibera è stata trasmessa con foglio n.453- 01/PRE del 27 luglio 2001, al Ministro vigilante per l'esercizio delle funzioni di cui

all'art.11 del decreto legislativo n.250/1997, e, decorsi i termini normativamente prescritti, ha acquisito efficacia;

- che pertanto, ai sensi dell'art.17, secondo comma, del "regolamento", occorre stipulare il presente atto, in quanto compatibile con il regime giuridico vigente per la SEA, per disciplinare i rapporti tra SEA ed ENAC, salvaguardando i diritti patrimoniali della società medesima.

TUTTO CIO PREMESSO

CON VALORE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLE PATTUZIONI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1-OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale sugli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, ivi compresi quelli concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tale attività e sostituisce la convenzione 7 maggio 1962, n. 191.

ARTICOLO 2-GESTIONE

1. La presente convenzione per la gestione degli aeroporti privati di Milano Linate e Milano Malpensa entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà scadenza il 4 maggio 2041.

2. La SEA si impegna ad assicurare la gestione in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.

3. La SEA è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





4. La SEA definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo degli aeroporti di Linate e Malpensa, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.

ARTICOLO 3-AFFIDAMENTI A TERZI

1. E' consentito, previa comunicazione scritta all'ENAC che, per giustificati motivi di interesse generale entro 30 giorni dalla comunicazione può vietare l'assegnazione, l'affidamento a terzi di aree e locali destinati alle attività aeronautiche; il suddetto termine è interrotto dall'eventuale richiesta di ulteriori elementi istruttori.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono rispondere a criteri di imparzialità e non discriminazione e devono prevedere l'obbligo, da parte degli affidatari, del rispetto della carta dei servizi di cui all'articolo 6; inoltre gli affidamenti non possono avere durata superiore a quella di cui al precedente articolo 2, e sono risolti di diritto alla scadenza della presente convenzione.

ARTICOLO 4-OBBLIGHI DELLA SEA

1. La SEA provvede, con onere a proprio carico, a:

a) gestire gli aeroporti di Linate e Malpensa quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati, direttamente o indirettamente, alle attività aeronautiche, adottando ogni opportuna iniziativa finalizzata allo sviluppo intermodale dei trasporti;

b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di tutela dell'ambiente;

c) assicurare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la SEA:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



- c.1) attua il piano di sviluppo aeroportuale di cui al successivo articolo 12 e provvede agli investimenti in esso previsti per il funzionamento degli aeroporti di Linate e Malpensa;
- c.2) assicura l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali, garantisce i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba;
- c.3) assicura sotto la propria responsabilità la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, garantendone le condizioni di uso normale ed il regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione;
- c.4) assicura la disponibilità e l'efficienza di mezzi, attrezzature ed impianti e di quanto altro occorre per il continuo, regolare ed efficace svolgimento dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;
- c.5) adotta le misure idonee a prevenire rischi da volatili;
- c.6) assicura ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle amministrazioni dello Stato, in ordine ai servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale;
- c.7) assicura la somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, e provvede al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiania, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed alla asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



all'ENAC e, previ opportuni accordi, agli enti di Stato ed agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto.

c.8) consegna in duplice esemplare all'ENAC gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti;

c.9) adotta le misure idonee ad assicurare i servizi anticendio di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni, e di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988;

c.10) assicura lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al regolamento 29 gennaio 1999, n.85, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'ENAC. In proposito, la SEA, fermi restando gli obblighi derivanti dalla disciplina transitoria di cui alla direttiva ministeriale Trasporti-Interno 17 dicembre 1999, n.119-T, si impegna a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza di cui al citato regolamento, nella misura e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 8 del regolamento medesimo.

2. La SEA garantisce idonei "standard" di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi.

3. La SEA versa all'ENAC un importo annuo quantificato in base ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dai relativi provvedimenti di attuazione, quale corrispettivo per l'uso dei beni facenti parte dei sedimi aeroportuali.

4. La SEA stipula con l'ENAC il contratto di programma di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996 e assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'ENAC.

**ARTICOLO 5-COMPETENZE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



1. Compete all'ENAC:

- 1) esercitare per conto del Ministero dei trasporti e della navigazione-Dipartimento dell'aviazione civile, le funzioni di vigilanza previste dalla normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia della gestione di cui all'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n.449;
- 2) regolamentare e valutare i piani regolatori aeroportuali ed i piani di sviluppo comprensivi del piano finanziario, secondo la normativa vigente;
- 3) sottoscrivere il contratto di programma secondo i contenuti della delibera CIPE 24 aprile 1996 e nel rispetto del regime giuridico e dell'autonomia della gestione;
- 4) garantire l'attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.18, concernente il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- 5) coordinare, nel rispetto delle relative competenze, l'attività delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l'esercizio delle attività aeroportuali, concordando con la SEA l'assegnazione delle superfici individuate e messe a disposizione da quest'ultima.


ARTICOLO 6-CARTA DEI SERVIZI

1. La SEA garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7-OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. La SEA garantisce l'operatività degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa per l'intero arco giornaliero di 24 ore.
2. L'ENAC vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli enti interessati, affinché la pianificazione dell'attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale.
3. La SEA provvede, in base ai criteri di non discriminazione e quanto eventualmente stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





all'assegnazione delle piazzole di sosta degli aeromobili, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di collaborazione SEA/ENAV per la gestione del servizio di Apron Management sottoscritto, secondo le modalità e prescrizioni concordate con l'ENAC, il 29 ottobre 1999, e sue eventuali modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 8-PROVENTI

1. Costituiscono proventi della SEA:
 - a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117;
 - c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 21 gennaio 1999, n.85;
 - d) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, e ogni altro diritto relativo a prestazioni da essa SEA eseguite e derivanti dall'esercizio di altre attività svolte sull'aeroporto (es. attività secondarie a carattere commerciale) e le entrate derivanti dall'utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di terzi.
 - e) le entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.18, concernente l'attuazione della direttiva 96/67/CE.
2. Le entrate di provenienza erariale devono essere contabilmente separate da tutte le altre entrate della SEA.

ARTICOLO 9-REGIME DEI BENI

1. La SEA ha il diritto di uso delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ENAC provvede, in contraddittorio con la

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SEA, alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola al Ministero delle finanze per gli adempimenti di competenza.

3. Per l'intera durata della presente convenzione, la SEA è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento.

4. Le opere realizzate dalla SEA sui sedimi aeroportuali sono di proprietà della SEA sino allo scadere della presente convenzione, salvo quanto previsto al successivo articolo 10, comma 4.

ARTICOLO 10-EFFETTI DELLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE

1. Alla scadenza della convenzione, ovvero nell'ipotesi di recesso unilaterale dell'ENAC o di risoluzione di diritto successivi al 4 maggio 2022, l'amministrazione dello Stato rientrerà nella piena proprietà libera da pesi e limitazioni dei cespiti demaniali facenti parte degli aeroporti di Linate e Malpensa, e saranno gratuitamente acquisite allo Stato tutte le opere e le infrastrutture costruite dalla SEA sui medesimi.

2. La consistenza dei cespiti demaniali risulta dalle planimetrie allegate sub 1, 2 e 3 e dai verbali di consegna, salva restando ogni determinazione dell'ENAC all'esito degli accertamenti dell'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.250/97.

3. Le opere realizzate su terreni non di proprietà statale quali, ad esempio, i beni messi a disposizione di SEA, sull'aeroporto di Linate, dal Comune e dalla Provincia di Milano rispettivamente con atto di comodato del 23 luglio 1980 e convenzione dell'11 marzo 1968, seguiranno la proprietà del terreno in base agli articoli 934 e seguenti del codice civile.

4. Le opere realizzate sui terreni acquisiti in proprietà dalla SEA resteranno di proprietà di quest'ultima; quelle realizzate sui terreni messi a disposizione della SEA dall'Amministrazione provinciale e dal Comune di

Milano saranno trasferite in proprietà dei due enti predetti, così come previsto dalle rispettive convenzioni con la SEA.

5. Si dà atto che le palazzine costruite dalla SEA in località Ciglionone, presso l'aeroporto di Malpensa e in località Corno del Doge presso l'aeroporto di Linate sono già state acquisite al demanio dello Stato fin dal momento della loro ultimazione.

6. In ogni caso, nella riconsegna dei cespiti di proprietà statale e nel trasferimento al demanio dello Stato di quelli realizzati da SEA, quest'ultima ha diritto di trattenere, in quanto di sua proprietà, attrezzature, arredamenti e mobili.

ARTICOLO 11-OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. La SEA adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle amministrazioni e degli enti di Stato presenti in aeroporto.

2. La SEA mette gratuitamente a disposizione dell'ENAC, per l'espletamento dei compiti d'istituto, i locali e le aree necessari nonché le prestazioni di cui all'articolo 4, lettera c.7.

3. Su richiesta scritta e motivata dell'ENAC, la SEA individua e mette a disposizione locali ed aree necessari agli altri soggetti pubblici direttamente preposti a compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. A tal fine la SEA stipula appositi accordi con le amministrazioni interessate, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo della SEA di provvedere alla manutenzione straordinaria ed alla conduzione degli impianti e quello delle amministrazioni di corrispondere un canone di utilizzo, specificamente concordato, tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni.

ARTICOLO 12-PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



1. La SEA presenta, per le valutazioni dell'ENAC, il piano di sviluppo aeroportuale comprensivo di un piano finanziario per il funzionamento degli aeroporti di Linate e Malpensa.
2. La SEA presenta annualmente l'aggiornamento del suddetto piano ed una relazione sullo stato di attuazione dello stesso.
3. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono approvati dall'ENAC, previa verifica della coerenza con il piano di sviluppo.
4. La SEA sottopone alla preventiva approvazione dell'ENAC le eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sostanziali dei progetti delle opere in corso di realizzazione.
5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della SEA, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.
6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo da parte dell'ENAC, con oneri a carico della SEA.

ARTICOLO 13-RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. La SEA è responsabile dei danni arrecati a persone o cose per l'attività svolta nell'esercizio della convenzione.
2. Su tutti i beni immobili destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, la SEA sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale congruo da determinare d'intesa con l'ENAC, contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.

3. La SEA provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possa arrecare alle amministrazioni ed enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

4. Analoghe coperture assicurative dovranno essere imposte ai terzi ammessi ad operare negli aeroporti di Linate e Malpensa.

5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti punti 3 e 4 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'ENAC.

6. I massimali relativi alle polizze sono soggetti a revisione biennale in relazione alla variazione del costo di ricostruzione a nuovo, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.

7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della SEA.

8. Con cadenza annuale, la SEA invia ai competenti uffici territoriali dell'ENAC, una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ARTICOLO 14-RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 712 del Codice della Navigazione, nell'ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, di mancato e/o immotivato rispetto del piano degli investimenti, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione dello stesso o al verificarsi di eventi da cui risulti che la SEA non si trova più nella capacità di gestire gli aeroporti di Linate e Malpensa, l'ENAC, previa contestazione delle specifiche violazioni, assegna alla SEA un termine non inferiore a 30 giorni per

11 M
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



le osservazioni e individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da effettuarsi da parte della SEA in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'ENAC, con provvedimento motivato, recede dalla presente convenzione.

2. La presente convenzione potrà essere risolta dall'ENAC in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 4 o in caso di dichiarazione di fallimento della SEA.

3. Per esigenze militari o per altre motivate esigenze di interesse pubblico l'ENAC potrà in qualsiasi momento rientrare in possesso dei beni demaniali, corrispondendo un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42 del codice della navigazione, qualora siano stati realizzati immobili dalla SEA in autofinanziamento.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non spetta alla SEA alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

5. L'ENAC, sentita la SEA, ove non ritenga di dover recedere dalla convenzione, può applicare a carico della SEA, una sanzione pecuniaria fino all'importo massimo del 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo di cui al precedente articolo 4.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la SEA, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, costituisce una cauzione a favore dell'E.N.A.C., pari all'importo annuo di cui all'art.4, comma 3, giusta fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza nazionale, presentando all'E.N.A.C. la relativa quietanza.

2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali dell'importo dovuto ai sensi dell'art.4, comma 3, sopracitato.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



3. Alla scadenza della convenzione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'ENAC autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della SEA e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della SEA stessa o dei suoi agenti.

4. L'ENAC può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla SEA, fatto salvo comunque il diritto dell'ENAC al risarcimento dei maggiori danni.

5. L'ENAC può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità dell'importo dovuto.

ARTICOLO 16-ARBITRATO

1. Salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria competente, le controversie comunque concernenti la presente convenzione anche scaduta, sono devolute ad un collegio di tre arbitri rituali, dei quali uno nominato dall'ENAC, uno dalla SEA ed uno, con funzioni di presidente del collegio, viene designato dai due arbitri come sopra nominati. In caso di mancato accordo tra le parti su quest'ultima designazione, alla nomina del presidente del collegio arbitrale provvede il presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale ha sede in Roma.

2. L'ENAC si intende comunque sollevato da ogni responsabilità e rimane estraneo ad ogni controversia che interessi la SEA, i suoi contraenti ed i terzi in relazione al rapporto di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 17-DOMICILIO LEGALE E FISCALE

Copia conforme all'originale



1. Agli effetti della presente convenzione, la SEA elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Segrate, 20090 aeroporto di Milano Linate, al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

ARTICOLO 18-ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della SEA.

Roma, **04 SET. 2001**
ENTE NAZIONALE
PER L'AVIAZIONE CIVILE

SOCIETA' ESERCIZI
AEROPORTUALI S.P.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



[Handwritten signature]